



Viale Portone 4
casella postale 1220/1319
CH-6500 Bellinzona
tel. +41 91 821 10 60
fax +41 91 821 10 99
info@cpcedilizia.ch
www.cpcedilizia.ch

Alle imprese attive nel settore
dell'edilizia e del genio
del Cantone Ticino

resp.: Servizio applicazione e controllo CCL
e-mail: applicazione@cpcedilizia.ch

Bellinzona, giugno 2023

Nuovo Contratto collettivo di lavoro per l'edilizia principale del Cantone Ticino (CCL)

Gentili Signore,
Egregi Signori,

la Società svizzera impresari costruttori (SSIC-TI) e i sindacati Unia e Organizzazione cristiano-sociale ticinese (OCST) – parti contraenti del **Contratto collettivo di lavoro per l'edilizia principale del Cantone Ticino (CCL)** – hanno concluso le trattative e stipulato un nuovo contratto collettivo di lavoro valido dal **1° maggio 2023 al 31 dicembre 2025**.

Il nuovo CCL annovera alcune modifiche che ci permettiamo di illustrare brevemente di seguito.

Orario di lavoro e ore aggiuntive e ore in difetto

I calendari base di lavoro devono prevedere **2'064 ore di lavoro annuali garantite** (vacanze comprese) nel corso dell'**anno civile** (gennaio-dicembre).

Le ore effettivamente lavorate in più o in meno rispetto all'orario stabilito dal calendario base applicato (sezionale o aziendale) devono essere gestite come **ore aggiuntive e ore in difetto** e quindi inserite nell'apposito **contaore** che dovrà figurare sulle buste paga.

Quante ore si possono accumulare nel contaore?

Nel contaore possono essere accumulate al massimo **70 ore** e lo stesso può andare in negativo sino al massimo di **20 ore (meno venti)**. Mensilmente la ditta non può accumulare

più di **20 ore** nel contaore. Ciò significa – ad esempio – che se un lavoratore effettua nel corso del mese 22 ore aggiuntive, al massimo 20 possono essere caricate nel contaore, mentre 2 vanno pagate a salario base, tenuto conto che il saldo non può superare 70 ore.

Come posso utilizzare le ore aggiuntive accumulate?

Le ore aggiuntive accumulate possono essere utilizzate per compensare delle ore non fatturate alla cassa disoccupazione (a condizione che il lavoratore possa disporre liberamente di queste ore), per esigenze di flessibilità aziendale o per esigenze del lavoratore (con riserva dell'art. 39 CNM), nel limite del possibile e autorizzate dal datore di lavoro.

Quando deve essere azzerato il contaore?

Il **contaore**, a differenza del calendario di lavoro, inizia il **1° marzo** e termina il **28 febbraio dell'anno successivo**. Ciò significa che eventuali ore aggiuntive presenti nel contaore al **28 febbraio** devono essere retribuite a **salario base** e di conseguenza il contaore deve essere azzerato. Un eventuale saldo negativo, che non può superare il limite di 20 ore, può essere riportato al periodo successivo, tenuto conto che le ore in difetto non possono essere dedotte dal salario.

Cosa sono i giorni di compensazione?

Nel calendario di lavoro è possibile prevedere fino a **tre giorni** di compensazione (a zero ore, ad esempio per "ponti" aziendali) e, per casi particolari da sottoporre alla CPC, è possibile aggiungerne altri due.

Giornalmente quante ore aggiuntive posso svolgere?

Ad eccezione dei giorni a calendario a zero ore (giorni di compensazione, sabati, domeniche, festivi), giornalmente è possibile svolgere al massimo **due ore** di lavoro in più rispetto a quanto indicato nel calendario di lavoro annuale.

Supplementi salariali

Il supplemento salariale previsto dal CCL per **lavoro festivo**, nel caso di lavori di manutenzione per le Ferrovie Federali Svizzere SA (FFS), si attesta ora al 50%. Per tutti gli altri interventi il supplemento resta il 100%.

Per le **ore aggiuntive** che eccedono le 48 ore settimanali va pagato il 25% di supplemento nel mese in cui sono svolte.

In caso di lavoro al sabato, come gestisco queste ore?

Tutte le ore prestate di sabato, danno diritto a un supplemento salariale del 25% (da riconoscere entro il mese successivo) e possono essere riportate nel contaore.

Personale interinale e assunzioni d'impiego

Le parti contraenti hanno deciso di riformulare la limitazione della presenza in cantiere di personale interinale o ingaggiato tramite assunzione d'impiego ai sensi della Legge sui lavoratori distaccati (LDist; RS 823.20) che può essere presente in cantiere e meglio:

- sino a 5 lavoratori è ammesso il prestito di un lavoratore temporaneo;
- tra 6 e 10 lavoratori è ammesso il prestito di due lavoratori temporanei;
- a partire da 11 lavoratori è ammesso il prestito massimo del **30%**.

Tale limitazione, alla quale la Commissione paritetica potrà derogare previa notifica scritta e documentata, si applica parimenti ai lavoratori impiegati tramite assunzione d'impiego.

Canicola

Per cantieri all'aperto il cui lavoro comincia in mattinata, in caso di allerta canicola di livello 4 decretata dal GOSA, la giornata lavorativa deve terminare **entro le ore 15:00**, tenuto conto di una presenza lavorativa di **massimo 8 ore** in cantiere.

Posso recuperare le ore di lavoro perse per canicola?

Le ore perse rispetto al calendario di lavoro, possono essere recuperate in primo luogo facendo capo al contaore, a modifiche di calendario e infine lavorando al sabato senza supplemento del 25%.

Lavoro in subappalto

Il contratto di subappalto deve essere sottoscritto unicamente per quelle attività che rientrano nel campo di applicazione del Contratto nazionale mantello per l'edilizia principale in Svizzera (CNM) e il cui preventivo superi CHF 30'000.00.

Lavoro in alta montagna

A partire dal 1° maggio 2023 il diritto all'indennità per lavoro in alta montagna vale per i lavoratori occupati per almeno 15 giorni consecutivi in cantieri situati oltre 1'500 metri sul livello del mare (ad eccezione delle località di fondovalle) come sancito dall'art. 32 CCL.

Indennità per l'uso di un mezzo privato di trasporto

Conformemente al CNM 2023-2025 (art. 60 cpv. 3), segnaliamo che l'indennità per l'uso dell'automobile privata per scopi professionali passa da 60 a **70 centesimi al chilometro**.

Vacanze collettive 2023

Quest'anno le vacanze collettive iniziano il **31 luglio** e terminano il **15 agosto 2023** (compreso). Eventuali richieste di deroga devono pervenire al segretariato al più tardi **entro il 14 luglio 2023**.

In allegato trovate copia del nuovo Contratto collettivo di lavoro per l'edilizia principale del Cantone Ticino. È disponibile in formato elettronico (PDF) sul sito internet della Commissione paritetica (www.cpcedilizia.ch).

Assicurandovi che il segretariato della Commissione paritetica è a vostra disposizione per ogni ulteriore chiarimento o informazione, cogliamo questa occasione per porgervi i nostri più cordiali saluti.

**Commissione paritetica cantonale
dell'edilizia e del genio civile**


P. Locatelli
Presidente


O. B. De Leoni
Vicepresidente

Allegati: nuovo CCL e il contratto di adesione.